

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Contenzioso mancati riposi: pagamento interessi e rivalutazione.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

Con nota del 21/01/1998, il Capo Area Legale ha comunicato che sono state depositate le sentenze nn°2313/97, 2314/97, 2315/97, 2316/97, 2673/97 e 2674/97 relative al contenzioso "mancati riposi", emesse dal Dr. Martemucci, e che, a breve, anche gli altri Magistrati della locale Pretura, investiti della stessa questione, provvederanno a depositare altre sentenze.

A seguito del deposito delle suddette sentenze, l'AMAT deve provvedere a liquidare ai ricorrenti le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione sulla sorte capitale, erogata all'atto del deposito dei dispositivi di sentenza.

Infatti da questi ultimi non si poteva rilevare in quale misura e con quale decorrenza erano state accolte le domande.

L'Azienda riservò, all'atto del deposito delle sentenze, l'adozione di ulteriori determinazioni sulla possibilità di proporre appello avverso le sentenze,

Alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, le sentenze appaiono correttamente motivate, come si evince anche dalla relazione del Capo Area Legale, sia nella parte di diritto, sia nella parte relativa alla quantificazione equitativa del danno, pertanto, allo stato, appare inopportuno proporre appello.

Pertanto propongo che il C.d.A. deliberi di non proporre appello avverso le sentenze nn°2313/97, 2314/97, 2315/97, 2316/97, 2673/97 e 2674/97, emesse dal Dr. Francesco Martemucci, aventi ad oggetto "richiesta di risarcimento danni per aver i dipendenti lavorato in giornata destinata al riposo, senza recuperare lo stesso" e di autorizzare il sottoscritto a provvedere al pagamento delle somme, dovute per interessi e rivalutazione monetaria in favore dei ricorrenti:

Poiché a breve verranno depositate anche le sentenze emesse dagli altri Magistrati della locale Pretura avente analogo oggetto, propongo di deliberare di non proporre appello nemmeno avverso le stesse e di procedere al pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione, al fine di evitare ulteriore aggravio di spese all'Azienda, in quanto le sentenze, provvisoriamente esecutive, potrebbero essere messe in esecuzione.

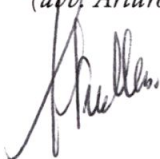
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore;
- Visti gli atti;
- Ritenuta condivisibile la proposta del Direttore;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di non proporre appello avverso le sentenze nn°2313/97, 2314/97, 2315/97, 2316/97, 2673/97 e 2674/97, emesse dal Dr. Francesco Martemucci, in funzione di Giudice del Lavoro, nonché avverso tutte le altre sentenze emanande, aventi analogo contenuto;
- di autorizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria in esecuzione delle emanate ed emanande sentenze aventi ad oggetto "richiesta di risarcimento danni per aver i dipendenti lavorato in giornate destinate al riposo, senza recuperare lo stesso";
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998 alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri Straordinari".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

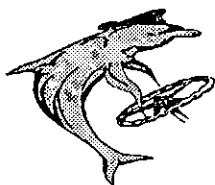


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **22 GEN. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 5/febbraio/1998

Prot. n° : Dir/ 373/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Verde 5.2.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte da Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 22-29 gennaio e 3 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 3 - 8 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -
24.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 21 gennaio 1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Contenzioso relativo ai mancati riposi.

Sono state depositate le seguenti sentenze: n°2313/97 (ricorrente Colucci Francesco), n°2314/97 (ricorrente Fusco Cosimo), n°2315/97 (ricorrente Nobile Francesco), n°2316/97 (ricorrente Pacente Antonio), 2673/97 (ricorrente Bobbio Francesco) e n°2674/97 (ricorrente Palmisano Oronzo), tutte emesse dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, Dr. Francesco Martemucci, nelle cause civili aventi ad oggetto le controversie relative alla richiesta di risarcimento danni proposte dai dipendenti innanzi indicati per non aver goduto del riposo settimanale.

A breve verranno depositate le altre sentenze redatte dagli altri Giudici della locale Pretura (dei quali, peraltro, conosciamo già il contenuto di accoglimento, per quanto di ragione, della domanda).

Alla luce della lettura delle sentenze dinanzi richiamate, occorre esaminare nuovamente la problematica relativa al mancato riposo.

All'epoca del deposito dei dispositivi di sentenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ritenne opportuno ricercare una soluzione transattiva della problematica e si addivenne alla ratifica dell' accordo aziendale del 12/05/1997 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SINAI CONFSAL, che prevedeva la corresponsione del 30% dell'importo della giornata lavorativa, con rinuncia al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.

La sottoscrizione dell'accordo ha consentito all'Azienda di stipulare un gran numero di transazioni, che hanno comportato un notevole risparmio. Anche alcuni ricorrenti, comunque, hanno rinunciato al giudizio in corso, aderendo alla transazione.

Per quanto attiene i giudizi in corso, all'atto del deposito dei dispositivi di sentenza, l'Azienda ha provveduto a pagare gli importi negli stessi indicati, riservandosi, al momento del deposito delle sentenze, la corresponsione degli ulteriori importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, nonchè di prendere le ulteriori determinazioni sulla possibilità di proporre appello avverso le sentenze stesse.

Dall'esame delle sentenze indicate si evince una corretta risoluzione giudiziaria della vertenza, alla luce di quanto statuito in recenti

sentenze della Corte di Cassazione.

Con la sentenza n°6327/1996 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto:

“ La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore é illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma, cod. civ.) con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., né dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psico fisica) correlata ad un'inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che é oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolatrici dell'ipotesi illecita suindicata -

disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo”.

Con una successiva pronuncia (sentenza n°13040/1997), la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i principi giuridici innanzi enunciati, rilevando che il riposo “é necessario dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psico-fisiche, ed é un diritto garantito dalla Costituzione, che ne ha sancito l’irrinunciabilità”

Nella motivazione della sentenza, inoltre, é stato messo in evidenza come “l’attribuzione patrimoniale spettante al dipendente per la definitiva perdita del riposo ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione eccedente rispetto agli obblighi contrattuali ma ad indennizzare l’impiegato per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa), rappresentato dalla perdita del riposo e della conseguente usura psico-fisica”.

La Suprema Corte, ribadendo il concetto che il danno non deve essere dimostrato dal lavoratore, in quanto é desumibile dalla stessa Costituzione la circostanza che la mancata fruizione del riposo settimanale é lesiva di un diritto fondamentale del lavoratore, aggiunge che anche il concorso dei dipendenti nella decisione di lavorare il giorno destinato al riposo é del tutto irrilevante, “perché l’irrinunciabilità del diritto non consente di attribuire alcun rilievo alla volontarietà dei comportamenti”.

Alla luce dei principi giuridici innanzi trascritti, il Dr. Martemucci, richiamando e condividendo una pronuncia di altro Magistrato della locale Pretura (pronuncia di cui, però, non é stato a tutt'oggi dato avviso di deposito alla sottoscritta), conclude rilevando che, pur avendo l'Azienda regolarmente retribuito il lavoro prestato in giornata destinata al riposo secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del CCNL 23/07/1976, tuttavia deve essere condannata a risarcire il danno subito dal lavoratore per la definitiva perdita del riposo settimanale, in quanto il meccanismo di retribuzione previsto dai citati articoli del CCNL 1976 non può considerarsi riferito alla fattispecie del lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

"Giammai (si legge nelle citate sentenze) le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perché, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22/02/1943, n°370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale".

Dopo tale riflessioni, il Giudice adito ha deciso sulla quantificazione del danno in via equitativa e lo ha liquidato in misura pari al 30% della retribuzione giornaliera, usando come parametro la media dei compensi

contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi di lavoro straordinario.

Considerata la natura risarcitoria dell'attribuzione patrimoniale, il Magistrato ha ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la prescrizione decennale.

A parere della scrivente, le sentenze appaiono ineccepibili e congruamente motivate sia nella parte di diritto sia nella parte relativa alla quantificazione equitativa del danno.

Considerate le pronunce di legittimità innanzi richiamate e le considerazioni esposte in merito alle citate sentenze, allo stato ritengo del tutto inopportuno proporre appello avverso le stesse.

Il gravame, infatti, finirebbe con aggravare di spese l'Azienda senza che vi siano, tuttavia, oggettive speranze di ottenere una riforma delle stesse.

Vi é, inoltre, da puntualizzare che l'Azienda, in ottemperanza delle sentenze citate, deve liquidare ai dipendenti interessati gli ulteriori importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

E' opportuno che tale liquidazione venga effettuata in tempi brevi, in quanto i ricorrenti potrebbero agire per il recupero coatto delle somme loro spettanti, considerato che le sentenze sono immediatamente esecutive: tale circostanza comporterebbe ulteriori oneri economici (diritti ed onorari della fase esecutiva) a carico dell'Azienda.

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Poiché a breve saranno depositate anche le sentenze emesse dagli altri Magistrati della locale Pretura del Lavoro riguardanti lo stesso oggetto, sarebbe opportuno che il Consiglio di Amministrazione deliberasse di autorizzarLa a procedere al pagamento degli interessi e rivalutazione sulle somme liquidate in sentenza, non appena le sentenze stesse Le saranno trasmesse dalla sottoscritta.

Qualora la Suprema Corte di Cassazione dovesse modificare l'attuale orientamento, sarà cura della scrivente tenerLa informata su una eventuale diversa valutazione giuridica della materia oggetto del contenzioso esaminato nella presente relazione.

Le allego copia delle sentenze nn°2313/97, 2314/97, 2315/97, 2316/97, 2673/97 e 2674/97.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2313 SENT.

N. 9636/96 R.G.

N. 11968 CRON.

Il Pretore di Taranto, dr.F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr.9636/96 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto:risarcimento mancati riposi promossa da:

COLUCCI Francesco.

avv.M.Passiatore

ATTORE

c o n t r o

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.)
già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
avv. O.Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.5.1996 COLUCCI Francesco conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, e deduceva: di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale; che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo; che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art.36 c.3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere. Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 1.585.688 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese. Si costituiva l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti di cinque anni la data di notificazione del ricorso introduttivo. Nel merito contestava in punto di diritto e di fatto le avverse deduzioni, e

concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed il titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria.

Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto, per esigenze impreviste, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze, non gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per la prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo.

Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di tale riposo settimanale definitivamente perduto nella misura di una giornata di lavoro ordinario.

Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi imprevisti ed il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa o per l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore.

E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate, ed in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero, anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate.

Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art.17 c.mi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1mo comma dell'art.16 del presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario... l'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima congelata per le restanti ore non lavorate".

Dovrebbe quindi concludere che l'azienda ha esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto collettivo.

Ma il ricorrente sostiene che l'ipotesi contrattuale da cui si riferisce esclusivamente al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al predetto trattamento economico, anche il recupero del giorno di riposo mancato, e non già il caso in cui quella giornata di riposo sia stata definitivamente perduta.

Non dimentica questo Giudicante di aver seguito un diverso orientamento in precedenti decisioni attinenti alla stessa materia, e ciò sulla base di due distinte argomentazioni.

La prima si fondava sul fatto che l'art.17 commi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976 si riferiva proprio all'ipotesi diametralmente opposta, e la seconda che, in ogni caso, dal contratto potevano trarsi elementi compensativi tali da poter ritenere soddisfattivo anche il risarcimento in una ipotesi di attività lavorativa prestata al di fuori di una specifica previsione normativa.

Melius ne perpensa è d'uopo riconsiderare le proprie determinazioni alla lettura della sentenza dell'11.7.1996 n.6327 della Corte di Cassazione in re e delle argomentazioni sviluppate in giudizi di merito da altro Pretore di questa Sezione che ha affrontato lo stesso problema.

Il citato precedente di legittimità così sancisce: "Rileva la Corte che il riposo settimanale, necessario, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisce oggetto di un diritto che, già sanzionato penalmente (art.27 L.22.2.34 n.370), è stato poi garantito oltre che dall'art.2109 c.1 c.c., dall'art.36, c.3, della Costituzione, che ne ha sancito (come di quello alle ferie annuali retribuite) l'irrinunciabilità. Tale diritto compete a qualsiasi categoria di lavoratori, essendo (per alcune) consentita solo la deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica ed alla regola della fruizione del riposo dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, nel rispetto, peraltro, di determinati limiti ed esigenze e fermo il mantenimento del rapporto tra 6 giorni di lavoro ed uno di riposo (vedi in particolare C.Cost. n.146/71).

Perciò, contrariamente alle affermazioni del Tribunale sopra riasunte alla let.A, la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato - ancorchè oltre la settimana - entro il tempo utile al recupero delle energie psicofisiche) è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto costituzionale; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt.1418 e 1346 c.c.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. Conclusione, quest'ultima, che è l'inevitabile sviluppo logico anche delle osservazioni svolte dalle sezioni unite della S.C. nella sentenza n.1607 del 3.4.1989, secondo le quali la legge non prevede il compenso dovuto nell'ipotesi che di fatto il lavoratore lavori per sette giorni consecutivi senza riposo compensativo, proprio perchè una tale prestazione lavorativa è vietata."

Sulla scorta di tali considerazioni e richiamando anche la sentenza n.5019/92, la S.C. ha chiarito che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia perduto definitivamente il riposo ha natura risarcitoria e non già retributiva.

L'autorevolezza della fonte va rimarcata ove si consideri che la pronuncia è stata resa proprio nei confronti della sentenza in re del Tribunale di Bari n.2144 del 24.2.1994 che questo Pretore aveva richiamato a sostegno del suo primo orientamento.

Sostanzialmente alle tesi della S.C. si rimena la già citata pronuncia di altro Giudicante di questa Sezione, che così argomenta: "Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt.16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (1363 c.c.). Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art.16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene più precisamente solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art.17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel c.1 dell'art.16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara nei termini di trattamento economico il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesi-

ma, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso nei tempi successivi.

Omissis.

-...giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22.2.1934 n. 370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale."

Tali ulteriori riflessioni inducono questo Giudicante al diverso orientamento sopra riferito, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente ad una attribuzione patrimoniale che lo risarcisca del danno da qualificarsi come usura psicofisica determinata dalla perdita del riposo e conseguente ad una inadempienza del suo datore di lavoro.

Trattasi di danno oggetto di presunzione assoluta (come ormai pacificamente acquisito - vedi Cass. 5015/92).

Si pone a questo punto il problema della quantificazione del danno.

Si concorda pienamente, sul punto, su quanto motivato nella già richiamata sentenza di altro Giudicante di questa Sezione che è addivenuto ad una soluzione equitativa, mai come in questo caso opportuna, in assenza di specifiche indicazioni negoziali.

Certamente non può farsi riferimento, per questo verso, ad una determinazione pari all'importo di una retribuzione giornaliera. "Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, (nel caso di specie) si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno e corretto rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti azien-
dalmente anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive del Giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata come parametro alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario.

Ed allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già di quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - dondà l'applicabilità dell'art. 2946 c.c.); e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga - si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire 505.706.

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione mone-



taria dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art.429 c.p.c. e art.150 disp. att. c.p.c.)."

Null'altro deve aggiungersi a queste esaustive argomentazioni, condivise appieno da questo Giudicante.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 505.706, oltre al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 500.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv.to M.Passiatore, anticipatario.

Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

Il Cancelliere



IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI



Depositate in Cancelleria

IL 12 NOV. 1997

IL CANCELLIERE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, dr. F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr. 9633/96 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto: risarcimento mancati riposi promossa da:

FUSCO Cosimo.

avv. M. Passiatore

ATTORE

c o n t r o

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.)
già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
avv. O. Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.5.1996 FUSCO Cosimo conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, e deduceva: di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale; che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo; che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art. 36 c. 3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere. Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 11.185.903 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese. Si costituiva l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), che, preliminarmente, eccepeva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti di cinque anni la data di notificazione del ricorso introduttivo. Nel merito contestava in punto di diritto e di fatto le avverse deduzioni, e

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed il titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria. Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto, per esigenze impreviste, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze, non gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per la prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo. Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di tale riposo settimanale definitivamente perduto nella misura di una giornata di lavoro ordinario. Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi imprevisti ed il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa o per l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore. E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate, ed in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero, anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate. Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art. 17 c.mi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1° comma dell'art. 16 del presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario... l'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate". Dovrebbe quindi concludere che l'azienda ha esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto collettivo. Ma il ricorrente sostiene che l'ipotesi contrattuale da cui si riferisce esclusivamente al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al predetto trattamento economico, anche il recupero del giorno di riposo mancato, e non già il caso in cui quella giornata di riposo sia stata definitivamente perduta. Non dimentica questo Giudicante di aver seguito un diverso orientamento in precedenti decisioni attinenti alla stessa materia, e ciò sulla base di due distinte argomentazioni. La prima si fondava sul fatto che l'art. 17 commi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976 si riferiva proprio all'ipotesi diametralmente opposta, e la seconda che, in ogni caso, dal contratto potevano trarsi elementi compensativi tali da poter ritenere soddisfattivo anche il risarcimento in una ipotesi di attività lavorativa prestata al di fuori di una specifica previsione normativa. Melius re perpensa è d'uopo riconsiderare le proprie determinazioni alla lettura della sentenza dell'11.7.1996 n. 6327 della Corte di Cassazione in re e delle argomentazioni sviluppate in giudizi di merito da altro Pretore di questa Sezione che ha affrontato lo stesso problema.

Il citato precedente di legittimità così sancisce: "Rileva la Corte che il riposo settimanale, necessario, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisce oggetto di un diritto che, già sanzionato penalmente (art.27 L.22.2.34 n.370), è stato poi garantito oltre che dall'art.2109 c.1 c.c., dall'art.36, c.3, della Costituzione, che ne ha sancito (come di quello alle ferie annuali retribuite) l'irrinunciabilità. Tale diritto compete a qualsiasi categoria di lavoratori, essendo (per alcune) consentita solo la deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica ed alla regola della fruizione del riposo dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, nel rispetto, peraltro, di determinati limiti ed esigenze e fermo il mantenimento del rapporto tra 6 giorni di lavoro ed uno di riposo (vedi in particolare C.Cost. n.146/71).

Perciò, contrariamente alle affermazioni del Tribunale sopra riasunte alla let.A, la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato - ancorchè oltre la settimana - entro il tempo utile al recupero delle energie psicofisiche) è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto costituzionale; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt.1418 e 1346 c.c.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. Conclusione, quest'ultima, che è l'inevitabile sviluppo logico anche delle osservazioni svolte dalle sezioni unite della S.C. nella sentenza n.1607 del 3.4.1989, secondo le quali la legge non prevede il compenso dovuto nell'ipotesi che di fatto il lavoratore lavori per sette giorni consecutivi senza riposo compensativo, proprio perchè una tale prestazione lavorativa è vietata.

Sulla scorta di tali considerazioni e richiamando anche la sentenza n.5019/92, la S.C. ha chiarito che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia perduto definitivamente il riposo ha natura risarcitoria e non già retributiva.

L'autorevolezza della fonte va rimarcata ove si consideri che la pronuncia è stata resa proprio nei confronti della sentenza in re del Tribunale di Bari n.2144 del 24.2.1994 che questo Pretore aveva richiamato a sostegno del suo primo orientamento.

Sostanzialmente alle tesi della S.C. si rimena la già citata pronuncia di altro Giudicante di questa Sezione, che così argomenta: "Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt.16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (1363 c.c.). Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art.16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene più precisamente solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art.17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel c.1 dell'art.16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara nei termini di trattamento economico il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesi-

ma, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso nei tempi successivi.

Omissis.

-...giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22.2.1934 n. 370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale."

Tali ulteriori riflessioni inducono questo Giudicante al diverso orientamento sopra riferito, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente ad una attribuzione patrimoniale che lo risarcisca del danno da qualificarsi come usura psicofisica determinata dalla perdita del riposo e conseguente ad una inadempienza del suo datore di lavoro.

Trattasi di danno oggetto di presunzione assoluta (come ormai pacificamente acquisito - vedi Cass. 5015/92).

Si pone a questo punto il problema della quantificazione del danno.

Si concorda pienamente, sul punto, su quanto motivato nella già richiamata sentenza di altro Giudicante di questa Sezione che è addivenuto ad una soluzione equitativa, mai come in questo caso opportuna, in assenza di specifiche indicazioni negoziali.

Certamente non può farsi riferimento, per questo verso, ad una determinazione pari all'importo di una retribuzione giornaliera. "Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, (nel caso di specie) si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno e corretto rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendali anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive del Giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata come parametro alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario.

Ed allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già di quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c.); e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga - si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire 3.355.770.

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione mone-

taria dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art.429 c.p.c. e art.150 disp. att. c.p.c.)."

Null'altro devesi aggiungere a queste esaustive argomentazioni, condivise appieno da questo Giudicante. "

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 3.355.770, oltre al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 500.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv.to M.Passiatore, anticipatario.

Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

Il Cancelliere



IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI



Depositata in Cancelleria

IL 12 NOV. 1997

IL CANCELLIERE

1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2345 SENT.
N. 6716/96 R. G.
N. 11250 CRON.

Il Pretore di Taranto, dr.F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr.6716/96 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto: risarcimento mancato riposo promossa da:

NOBILE Francesco.

avv.M.Passiatore

ATTORE

c o n t r o

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.)
già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
avv. O.Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29.3.1996 NOBILE Francesco conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, e deduceva: di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale; che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo; che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art.36 c.3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere. Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 11.651.749 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese. Si costituiva l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti di cinque anni la data di notificazione del ricorso introduttivo. Nel merito contestava in punto di diritto e di fatto le avverse deduzioni, e

IL PRETORE

Dr. Francesco MARTEMUCCI

concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed il titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria.

Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto, per esigenze imprevedute, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze, non gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per la prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo.

Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di tale riposo settimanale definitivamente perduto nella misura di una giornata di lavoro ordinario.

Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi impreveduti ed il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa o per l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore.

E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate, ed in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero, anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate.

Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art.17 c.mi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1mo comma dell'art.16 del presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario... l'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima congelata per le restanti ore non lavorate".

Dovrebbe quindi concludere che l'azienda ha esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto collettivo.

Ma il ricorrente sostiene che l'ipotesi contrattuale da cui si riferisce esclusivamente al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al predetto trattamento economico, anche il recupero del giorno di riposo mancato, e non già il caso in cui quella giornata di riposo sia stata definitivamente perduta.

Non dimentica questo Giudicante di aver seguito un diverso orientamento in precedenti decisioni attinenti alla stessa materia, e ciò sulla base di due distinte argomentazioni.

La prima si fondava sul fatto che l'art.17 commi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976 si riferiva proprio all'ipotesi diametralmente opposta, e la seconda che, in ogni caso, dal contratto potevano trarsi elementi compensativi tali da poter ritenere soddisfattivo anche il risarcimento in una ipotesi di attività lavorativa prestata al di fuori di una specifica previsione normativa.

Melius re perpensa è d'uopo riconsiderare le proprie determinazioni alla lettura della sentenza dell'11.7.1996 n.6327 della Corte di Cassazione in re e delle argomentazioni sviluppate in giudizi di merito da altro Pretore di questa Sezione che ha affrontato lo stesso problema.

Il citato precedente di legittimità così sancisce: "Rileva la Corte che il riposo settimanale, necessario, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisce oggetto di un diritto che, già sanzionato penalmente (art.27 L.22.2.34 n.370), è stato poi garantito, oltre che dall'art.2109 c.1 c.c., dall'art.36, c.3, della Costituzione, che ne ha sancito (come di quelle altre ferie annuali retribuite) l'irrinunciabilità. Tale diritto compete a qualsiasi categoria di lavoratori, essendo (per alcune) consentita solo la deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica ed alla regola della fruizione del riposo dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, nel rispetto, peraltro, di determinati limiti ed esigenze e fermo il mantenimento del rapporto tra 6 giorni di lavoro ed uno di riposo (vedi in particolare C.Cost. n.146/71).

Perciò, contrariamente alle affermazioni del Tribunale sopra riasunte alla let.A, la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato - ancorchè oltre la settimana - entro il tempo utile al recupero delle energie psicofisiche) è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto costituzionale; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt.1418 e 1346 c.c.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. Conclusione, quest'ultima, che è l'inevitabile sviluppo logico anche delle osservazioni svolte dalle sezioni unite della S.C. nella sentenza n.1607 del 3.4.1989, secondo le quali la legge non prevede il compenso dovuto nell'ipotesi che di fatto il lavoratore lavori per sette giorni consecutivi senza riposo compensativo, proprio perchè una tale prestazione lavorativa è vietata."

Sulla scorta di tali considerazioni e richiamando anche la sentenza n.5019/92, la S.C. ha chiarito che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia perduto definitivamente il riposo ha natura risarcitoria e non già retributiva.

L'autorevolezza della fonte va rimarcata ove si consideri che la pronuncia è stata resa proprio nei confronti della sentenza in re del Tribunale di Bari n.2144 del 24.2.1994 che questo Pretore aveva richiamato a sostegno del suo primo orientamento.

Sostanzialmente alle tesi della S.C. si rimena la già citata pronuncia di altro Giudicante di questa Sezione, che così argomenta: "Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt.16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (136; c.c.). Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art.16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo, dalle sue previsioni. Esso contiene più precisamente solo un riferimento, incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo, non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art.17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo, (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel c.1 dell'art.16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara nei termini di trattamento economico il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesi-

ma, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso nei tempi successivi.

Omissis.

-...giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22.2.1934 n. 370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale."

Tali ulteriori riflessioni inducono questo Giudicante al diverso orientamento sopra riferito, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente ad una attribuzione patrimoniale che lo risarcisca del danno da qualificarsi come usura psicofisica determinata dalla perdita del riposo e conseguente ad una inadempienza del suo datore di lavoro.

Trattasi di danno oggetto di presunzione assoluta (come ormai pacificamente acquisito - vedi Cass. 5015/92).

Si pone a questo punto il problema della quantificazione del danno.

Si concorda pienamente, sul punto, su quanto motivato nella già richiamata sentenza di altro Giudicante di questa Sezione che è addivenuto ad una soluzione equitativa, mai come in questo caso opportuna, in assenza di specifiche indicazioni negoziali.

Certamente non può farsi riferimento, per questo verso, ad una determinazione pari all'importo di una retribuzione giornaliera. "Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, (nel caso di specie) si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno e corretto rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti azien-
dalmente anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive del Giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata come parametro alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario.

Ed allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già di quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c.); e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga - si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire 3.495.524.

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione mone-

taria dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art.429 c.p.c. e art.150 disp. att. c.p.c.)."

Null'altro deve aggiungersi a queste esaustive argomentazioni, condivise appieno da questo Giudicante.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

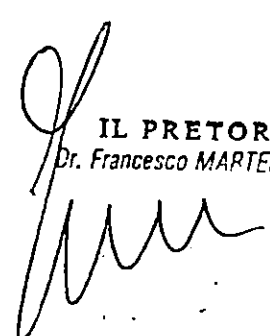
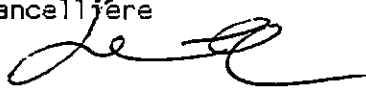
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 3.495.524, oltre al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 500.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv.to M.Passiatore, anticipatario.

Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

Il Cancelliere



IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

Depositata in Cancelleria

IL 12 APR 1997

IL CANCELLIERE

1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2316 SENT.

N. 6719/96 R.G.

N. 11251 CRON.

Il Pretore di Taranto, dr. F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr. 6719/96 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto: risarcimento mancato riposo promossa da:

PACENTE Antonio.

avv. M. Passiatore

ATTORE

c o n t r o

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.)
già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
avv. O. Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29.3.1996 PACENTE Antonio conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, e deduceva: di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale; che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo; che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art. 36 c. 3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere. Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 15.669.364 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese. Si costituiva l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), che, preliminarmente, eccepeva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti di cinque anni la data di notificazione del ricorso introduttivo. Nel merito contestava in punto di diritto e di fatto le avverse deduzioni, e

concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione
atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed
titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria.

Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto
per esigenze imprevedute, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo
compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze,
gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per
prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per
ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo.

Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo
risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata
di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di una
giornata di riposo settimanale definitivamente perduta nella misura di una giornata di
lavoro ordinario.

Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi impreveduti
il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa per
l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore.

E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo
orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate,
in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero,
anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate.

Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art.17 c.mi 2, 7
del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro
festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodo
e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1mo comma dell'art.16
presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo
deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario.
L'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un
tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento
spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima com-
putata per le restanti ore non lavorate".

Dovrebbe quindi concludere che l'azienda ha esattamente adempiuto
obblighi derivanti dal contratto collettivo.

Ma il ricorrente sostiene che l'ipotesi contrattuale da cui si riferisce
esclusivamente al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al
predetto trattamento economico, anche il recupero del giorno di riposo me-
rito, e non già il caso in cui quella giornata di riposo sia stata definiti-
mente perduta.

Non dimentica questo Giudicante di aver seguito un diverso orientamento
precedenti decisioni attinenti alla stessa materia, e ciò sulla base di
distinte argomentazioni.

La prima si fondava sul fatto che l'art.17 commi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.
si riferiva proprio all'ipotesi diametralmente opposta, e la seconda che
ogni caso, dal contratto potevano trarsi elementi compensativi tali da
ritenere soddisfacente anche il risarcimento in una ipotesi di attività
prestata al di fuori di una specifica previsione normativa.

Melius re perpensa è d'uopo riconsiderare le proprie determinazioni
lettura della sentenza dell'11.7.1996 n.6327 della Corte di Cassazione in
delle argomentazioni sviluppate in giudizi di merito da altro Pretore
questa Sezione che ha affrontato lo stesso problema.

Il citato precedente di legittimità così sancisce: "Rileva la Corte che il riposo settimanale, necessario, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisca oggetto di un diritto che, già sanzionato penalmente (art.27 L.22.2.34 n.370), è stato poi garantito oltre che dall'art.2109 c.1 c.c., dall'art.36, c.3, della Costituzione, che ne ha sancito (come di quello alle ferie annuali retribuite) l'irrinunciabilità. Tale diritto compete a qualsiasi categoria di lavoratori, essendo (per alcune) consentita solo la deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica ed alla regola della fruizione del riposo dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, nel rispetto, peraltro, di determinati limiti ed esigenze e fermo il mantenimento del rapporto tra 6 giorni di lavoro ed uno di riposo (vedi in particolare C.Cost. n.146/71).

Perciò, contrariamente alle affermazioni del Tribunale sopra riasunte alla lat.A, la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato - ancorchè oltre la settimana - entro il tempo utile al recupero delle energie psicofisiche) è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto costituzionale; è, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt.1418 e 1346 c.c.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. Conclusione, quest'ultima, che è l'inevitabile sviluppo logico anche delle osservazioni svolte dalle sezioni unite della S.C. nella sentenza n.1607 del 3.4.1989, secondo le quali la legge non prevede il compenso dovuto nell'ipotesi che di fatto il lavoratore lavori per sette giorni consecutivi senza riposo compensativo, proprio perchè una tale prestazione lavorativa è vietata."

Sulla scorta di tali considerazioni e richiamando anche la sentenza n.5019/92, la S.C. ha chiarito che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia perduto definitivamente il riposo ha natura risarcitoria e non già retributiva.

L'autorevolezza della fonte va rimarcata ove si consideri che la pronuncia è stata resa proprio nei confronti della sentenza in r.a. del Tribunale di Bari n.2144 del 24.2.1994 che questo Pretore aveva richiamato a sostegno del suo primo orientamento.

Sostanzialmente alla tesi della S.C. si rimana la già citata pronuncia di altro Giudicante di questa Sezione, che così argomenta: "Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt.16 e 17; nonché il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (1363 c.c.). Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art.16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene più precisamente solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art.17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel c.1 dell'art.16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara nei termini di trattamento economico il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesi-

ma, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso nei tempi successivi.

Omissis.

...giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - indicato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22.2.1934 n. 370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale."

Tali ulteriori riflessioni inducono questo Giudicante al diverso orientamento sopra riferito, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente ad una attribuzione patrimoniale che lo risarcisca del danno da qualificarsi come usura psicofisica determinata dalla perdita del riposo e conseguente ad una inadempienza del suo datore di lavoro.

Trattasi di danno oggetto di presunzione assoluta (come ormai pacificamente acquisito - vedi Cass. 5015/92).

Si pone a questo punto il problema della quantificazione del danno.

Si concorda pienamente, sul punto, su quanto motivato nella già richiamata sentenza di altro Giudicante di questa Sezione che è acciuffato ad una soluzione equitativa, mai come in questo caso opportuna, in assenza di specifiche indicazioni negoziali.

Certamente non può farsi riferimento, per questo verso, ad una determinazione pari all'importo di una retribuzione giornaliera. "Così quando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, (nel caso di specie) si è chiamato a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha dell'agente nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno e corretto rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio disposti azien-

dalmente anno per anno. Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive del Giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un adeguato risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata come parametro alla misura dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario.

Ed allora, sempre con il limite della prescrizione decennale e non già di quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c.); e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, in quanto non specificamente contestati - anche perchè recati alla scorta dei listini paga - si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire 4.700.809.

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da valutazione mone-

taria dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art.429 c.p.c. e art.150 disp. att. c.p.c.)."

Null'altro deve essere aggiunto a queste esaustive argomentazioni, condivise appieno da questo Giudicante."

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

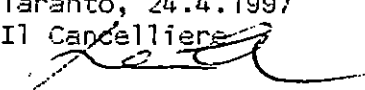
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 4.700.809, oltre al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 950.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 500.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv.to M.Passiatore, anticipatario.

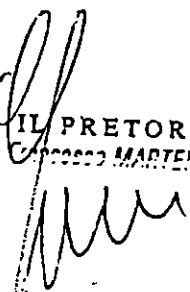
Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

Il Cancelliere



IL PRETORE
D. CARROZZO MARTEMUCCI



Depositata in Cancelleria

IL 2 NOV. 1997

IL CANCELLIERE



1997

N. 2673 SENI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 13185/95 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 13200 CRON.

Il Pretore di Taranto, dr. F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr. 13185/95 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto: pagamento somme promossa da:

BOBBIO Francesco.

avv. J. Lella

ATTORE

c o n t r o

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.)
già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto
avv. O. Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.9.1995 BOBBIO Francesco conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, e deduceva: di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale; che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo; che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art. 36 c. 3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere. Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 6.610.439 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi ed alle spese.

tituiva l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), che, argomentando, eccepeva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti anni la data di notificazione del ricorso introduttivo. contestava in punto di diritto e di fatto le diverse deduzioni, e

concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed il titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria.

Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto, per esigenze impreviste, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze, non gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per la prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo.

Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di tale riposo settimanale definitivamente perduto nella misura di una giornata di lavoro ordinario.

Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi imprevisti ed il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa o per l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore.

E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate, ed in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero, anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate.

Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art.17 c.mi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nella festività richiamate nel 1mo comma dell'art.16 del presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario... l'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate".

Dovrebbe quindi concludere che l'azienda ha esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto collettivo.

Ma il ricorrente sostiene che l'ipotesi contrattuale de quo si riferisce esclusivamente al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al predetto trattamento economico, anche il recupero del giorno di riposo mancato, e non già il caso in cui quella giornata di riposo sia stata definitivamente perduta.

Non dimentica questo Giudicante di aver seguito un diverso orientamento in precedenti decisioni attinenti alla stessa materia, e ciò sulla base di due distinte argomentazioni.

La prima si fondava sul fatto che l'art.17 commi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976 si riferiva proprio all'ipotesi diametralmente opposta, e la seconda che, in ogni caso, dal contratto potevano trarsi elementi compensativi tali da poter ritenere soddisfattivo anche il risarcimento in una ipotesi di attività lavorativa prestata al di fuori di una specifica previsione normativa.

Melius re perpensa è d'uopo riconsiderare le proprie determinazioni alla lettura della sentenza dell'11.7.1996 n.6327 della Corte di Cassazione in re e delle argomentazioni sviluppate in giudizi di merito da altro Pretore di questa Sezione che ha affrontato lo stesso problema.

IL PRETORE

Dr. Francesco MARINUCCI

Il citato precedente di legittimità così sancisce: "Rileva la Corte che il riposo settimanale, necessario, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisce oggetto di un diritto già sanzionato penalmente (art.27 L.22.2.34 n.370), è stato poi garantito oltre che dall'art.2109 c.1 c.c., dall'art.36, c.3, della Costituzione, che ne ha sancito (come di quello alle ferie annuali retribuite) l'irrinunciabilità. Tale diritto compete a qualsiasi categoria di lavoratori, essendo (per alcune) consentita solo la deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica ed alla regola della fruizione del riposo dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, nel rispetto, peraltro, di determinati limiti ed esigenze e fermo il mantenimento del rapporto tra 6 giorni di lavoro ed uno di riposo (vedi in particolare C.Cost. n.146/71).

Perciò, contrariamente alle affermazioni del Tribunale sopra riasunte alla let.A, la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato - ancorchè oltre la settimana - entro il tempo utile al recupero delle energie psicofisiche) è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto costituzionale; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt.1418 e 1346 c.c.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. Conclusione, quest'ultima, che è l'inevitabile sviluppo logico anche delle osservazioni svolte dalle sezioni unite della S.C. nella sentenza n.1607 del 3.4.1989, secondo le quali la legge non prevede il compenso dovuto nell'ipotesi che di fatto il lavoratore lavori per sette giorni consecutivi senza riposo compensativo, proprio perchè una tale prestazione lavorativa è vietata."

Sulla scorta di tali considerazioni e richiamando anche la sentenza n.5019/92, la S.C. ha chiarito che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia perduto definitivamente il riposo ha natura risarcitoria e non già retributiva.

L'autorevolezza della fonte va rimarcata ove si consideri che la pronuncia è stata resa proprio nei confronti della sentenza in re del Tribunale di Bari n.2144 del 24.2.1994 che questo Pretore aveva richiamato a sostegno del suo primo orientamento.

Sostanzialmente alle tesi della S.C. si rimena la già citata pronuncia di altro Giudicante di questa Sezione, che così argomenta: "Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt.16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (1053 c.c.). Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art.16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene più precisamente solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art.17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate dal c.1 dell'art.16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara nei termini di trattamento economico il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesima

ma, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso nei tempi successivi.

Omissis.

...già mai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22.2.1934 n. 370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale."

Tali ulteriori riflessioni inducono questo Giudicante al diverso orientamento sopra riferito, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente ad una attribuzione patrimoniale che lo risarcisca del danno da qualificarsi come usura psicofisica determinata dalla perdita del riposo e conseguente ad una inadempienza del suo datore di lavoro.

Trattasi di danno oggetto di presunzione assoluta (come ormai pacificamente acquisito - vedi Cass. 5015/92).

Si pone a questo punto il problema della quantificazione del danno.

Si concorda pienamente, sul punto, su quanto motivato nella già richiamata sentenza di altro Giudicante di questa Sezione che è addivenuto ad una soluzione equitativa, mai come in questo caso opportuna, in assenza di specifiche indicazioni negoziali.

Certamente non può farsi riferimento, per questo verso, ad una determinazione pari all'importo di una retribuzione giornaliera. "Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, (nel caso di specie) si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno e corretto rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti azien-

dalmente anno per anno. Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive del Giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata come parametro alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario.

Ed allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già di quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c.); e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga - si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire 1.983.131.

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione mone-

taria dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art.429 c.p.c. e art.150 disp. att. c.p.c.)."

Null'altro debbesi aggiungere a queste esaustive argomentazioni, condivise appieno da questo Giudicante.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provveda.

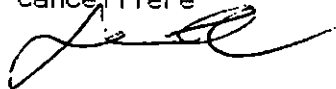
Condanna l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 1.983.131, oltre agli interessi legali e danno da svalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto fino al saldo. Svalutazione solo su sorte capitale.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 400.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv.to G.Lella, anticipatario.

Sentenza esecutiva.

Taranto, 15.5.1997

Il Cancelliere



IL PRETORE
Francesco MARTEMUCCI



Depositata in Cancelleria

IL 12 NOV. 1997

IL CANCELLIERE

1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2676 SENT.N. 13182/95 R.G.N. 13101 CRON.

Il Pretore di Taranto, dr.F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr. 13182/95 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto: pagamento somme promossa da:

PALMISANO Oronzo.

avv.G.Lella

ATTORE

c o n t r o

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto
avv. O.Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.9.1995 PALMISANO Oronzo conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, e deduceva: di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale; che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo; che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art.36 c.3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere. Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 15.848.078 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese. Si costituiva l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti di cinque anni la data di notificazione del ricorso introduttivo. Nel merito contestava in punto di diritto e di fatto le avverse deduzioni, e

IL PRETORE
[Signature]

concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed il titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria.

Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto, per esigenze imprevedute, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze, non gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per la prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo.

Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di tale riposo settimanale definitivamente perduto nella misura di una giornata di lavoro ordinario.

Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi impreveduti ed il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa o per l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore.

E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate, ed in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero, anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate.

Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art.17 c.c. 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1mo comma dell'art.18 del presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario... l'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima complessiva per le restanti ore non lavorate".

Dovrebbe quindi concludere che l'azienda ha esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto collettivo.

Ma il ricorrente sostiene che l'ipotesi contrattuale da cui si trae esclusivamente al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al predetto trattamento economico, anche il recupero del giorno di riposo mancato, e non già il caso in cui quella giornata di riposo sia stata definitivamente perduta.

Non dimentica questo Giudicante di aver seguito un diverso orientamento in precedenti decisioni attinenti alla stessa materia, e ciò sulla base di due distinte argomentazioni.

La prima si fondava sul fatto che l'art.17 commi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976 si riferiva proprio all'ipotesi diametralmente opposta, e la seconda che, in ogni caso, dal contratto potevano trarsi elementi compensativi tali da poter ritenere soddisfattivo anche il risarcimento in una ipotesi di attività lavorativa prestata al di fuori di una specifica previsione normativa.

Melius re perpensa è d'uopo riconsiderare le proprie determinazioni alla lettura della sentenza dell'11.7.1996 n.6327 della Corte di Cassazione e re e delle argomentazioni sviluppate in giudizi di merito da altro membro di questa Sezione che ha affrontato lo stesso problema.

ma, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso nei tempi successivi.

Omissis.

-...giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22.2.1934 n.370, art. 2°. nei termini di cadenza di riposo settimanale."

Tali ulteriori riflessioni inducono questo Giudicante a diverso orientamento sopra riferito, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente ad una attribuzione patrimoniale che lo risarcisca del danno da qualificarsi come usura psicofisica determinata dalla perdita del riposo e conseguente ad una inadempienza del suo datore di lavoro.

Trattasi di danno oggetto di presunzione assoluta (come ormai pacificamente acquisito - vedi Cass.5015/92).

Si pone a questo punto il problema della quantificazione del danno.

Si concorda pienamente, sul punto, su quanto motivato nella già richiamata sentenza di altro Giudicante di questa Sezione che è scivvenuto ad una soluzione equitativa, mai come in questo caso opportuna. In assenza di specifiche indicazioni negoziali.

Certamente non può farsi riferimento, per questo vers. ad una determinazione pari all'importo di una retribuzione giornaliera. Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sè, come penoso; quando, (nel caso di specie) si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno e corretto rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendali anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'assessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli assenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive del Giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata come parametro alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario.

Ed allora, sempre con il limite della prescrizione triennale, e non già di quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, come resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art.2946 c.c.); e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, in quanto non specificamente contestati - anche perchè tratti sulla scorta dei listini paga - si ha che l'azienda convenuta è obblighata a versare all'attore la somma di lire 4.754.423.

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione mone-

taria dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art.429 c.p.c. e art.150 disp. att. c.p.c.)."

Null'altro deve aggiungersi a queste esaustive argomentazioni, concivisse appieno da questo Giudicante. *

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

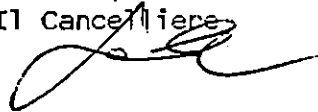
Condanna l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 4.754.423, oltre agli interessi legali e danno da svalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto fino al saldo. Svalutazione solo su sorte capitale.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 400.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv.to G.Lella, anticipatario.

Sentenza esecutiva.

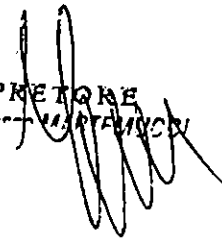
Taranto, 15.5.1997

Il Cancelliere



IL PRETORE

MARTINICCHI



Depositata in Cancelleria

IL 12 NOV. 1997

IL CANCELLIERE

1997

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1115 SENT.N. 22476/96 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 18872 CRON.

Il Pretore di Taranto, dr.F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr.22476/96 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto: pagamento somme promossa da:

MONTANARO Michele.

avv.G.Lella

ATTORE

c o n t r o

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.)

già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto

avv. O.Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.12.1996 MONTANARO Michele conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, e deduceva: di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale;

che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale;

che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo;

che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art.36 c.3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere.

Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 21.261.063 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese.

Si costituiva l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.), che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti di cinque anni la data di notificazione del ricorso introduttivo.

Nel merito contestava in punto di diritto e di fatto le avverse deduzioni, e

concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria.

Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto per esigenze imprevedute, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze, gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo.

Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di tale riposo settimanale definitivamente perduto nella misura di una giornata lavoro ordinario.

Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi impreveduti il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa o l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore. E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate, in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate.

Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art.17 c.mi 2, 7 e del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodo festivo) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1mo comma dell'art.16 presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario. L'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima contrattata per le restanti ore non lavorate".

Dovrebbe quindi concludere che l'azienda ha esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto collettivo.

Ma il ricorrente sostiene che l'ipotesi contrattuale da cui si riferisce esclusivamente al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al predetto trattamento economico, anche il recupero del giorno di riposo mancato, e non già il caso in cui quella giornata di riposo sia stata definitivamente perduta.

Non dimentica questo Giudicante di aver seguito un diverso orientamento in precedenti decisioni attinenti alla stessa materia, e ciò sulla base di distinte argomentazioni.

La prima si fondava sul fatto che l'art.17 commi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976 si riferiva proprio all'ipotesi diametralmente opposta, e la seconda che in ogni caso, dal contratto potevano trarsi elementi compensativi tali da rendere soddisfacente anche il risarcimento in una ipotesi di attività lavorativa prestata al di fuori di una specifica previsione normativa.

Melius re perpensa è d'uopo riconsiderare le proprie determinazioni alla lettura della sentenza dell'11.7.1996 n.6327 della Corte di Cassazione in delle argomentazioni sviluppate in giudizi di merito da altro Pretore di questa Sezione che ha affrontato lo stesso problema.

Il citato precedente di legittimità così sancisce: "Rileva la Corte che il riposo settimanale, necessario, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisce oggetto di un diritto che, già sanzionato penalmente (art.27 L.22.2.34 n.370), è stato poi garantito oltre che dall'art.2109 c.1 c.c., dall'art.36, c.3, della Costituzione, che ne ha sancito (come di quello alle ferie annuali retribuite) l'irrinunciabilità. Tale diritto compete a qualsiasi categoria di lavoratori, essendo (per alcune) consentita solo la deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica ed alla regola della fruizione del riposo dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, nel rispetto, peraltro, di determinati limiti ed esigenze e fermo il mantenimento del rapporto tra 6 giorni di lavoro ed uno di riposo (vedi in particolare C.Cost. n.146/71).

Perciò, contrariamente alle affermazioni del Tribunale sopra riasunte alla let.A, la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato - ancorchè oltre la settimana - entro il tempo utile al recupero delle energie psicofisiche) è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto costituzionale; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt.1418 e 1346 c.c.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. Conclusione, quest'ultima, che è l'inevitabile sviluppo logico anche delle osservazioni svolte dalle sezioni unite della S.C. nella sentenza n.1607 del 3.4.1989, secondo le quali la legge non prevede il compenso dovuto nell'ipotesi che di fatto il lavoratore lavori per sette giorni consecutivi senza riposo compensativo, proprio perchè una tale prestazione lavorativa è vietata."

Sulla scorta di tali considerazioni e richiamando anche la sentenza n.5019/92, la S.C. ha chiarito che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia perduto definitivamente il riposo ha natura risarcitoria e non già retributiva.

L'autorevolezza della fonte va rimarcata ove si consideri che la pronuncia è stata resa proprio nei confronti della sentenza in re del Tribunale di Bari n.2144 del 24.2.1994 che questo Pretore aveva richiamato a sostegno del suo primo orientamento.

Sostanzialmente alle tesi della S.C. si rimena la già citata pronuncia di altro Giudicante di questa Sezione, che così argomenta: "Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt.16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (1363 c.c.). Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art.16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene più precisamente solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art.17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel c.1 dell'art.16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara nei termini di trattamento economico il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesi-

ma, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso nei tempi successivi.

Omissis.

-... giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22.2.1934 n.370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale."

Tali ulteriori riflessioni inducono questo Giudicante al diverso orientamento sopra riferito, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente ad una attribuzione patrimoniale che lo risarcisca del danno da qualificarsi come usura psicofisica determinata dalla perdita del riposo e conseguente ad una inadempienza del suo datore di lavoro.

Trattasi di danno oggetto di presunzione assoluta (come ormai pacificamente acquisito - vedi Cass. 5015/92).

Si pone a questo punto il problema della quantificazione del danno.

Si concorda pienamente, sul punto, su quanto motivato nella già richiamata sentenza di altro Giudicante di questa Sezione che è addivenuto ad una soluzione equitativa, mai come in questo caso opportuna, in assenza di specifiche indicazioni negoziali.

Certamente non può farsi riferimento, per questo verso, ad una determinazione pari all'importo di una retribuzione giornaliera. "Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, (nel caso di specie) si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno e corretto rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti azien-

dalmente anno per anno. Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive del Giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata come parametro alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario.

Ed allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già di quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c.); e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga - si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire 3.856.346.

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione mone-

taria dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art.429 c.p.c. e art.150 disp. att. c.p.c.)."

Null'altro deve essere aggiunto a queste esaustive argomentazioni, conditi appieno da questo Giudicante."

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 3.856.346, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata.

Condanna l'A.M.A.T. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 400.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv.to G.Lella, anticipatorio.

Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.7.1997

Il Cancelliere



IL PRETORE
Dr. FRANCESCO MARTEMUCCI



Depositata in Cancelleria

IL 12 NOV. 1997

IL CANCELLIERE

